



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/03/2010

=====

ADDI' 05/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPOPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
PICHERA	Daniele	"	ZARATI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOPOTELLI - DALIA - NIERI - PARRONCINI - TIBALDI - VALENTINI - ZARATI

DELIBERAZIONE N. 146

Oggetto:

Attuazione art. 97, comma 3, della legge regionale del 28 aprile 2006, n.4. Partecipazione delle Provincia di Roma all'ASTRAL S.p.A.. Approvazione del relativo schema di "protocollo d'intesa" tra Regione Lazio e Provincia di Roma.



Oggetto: Attuazione art. 97, comma 3, della legge regionale del 28 aprile 2006, n.4. Partecipazione delle Provincia di Roma all'ASTRAL S.p.A..
Approvazione del relativo schema di "protocollo d'intesa" tra Regione Lazio e Provincia di Roma.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai LL.PP.,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ;
VISTA la Legge costituzionale del 18.10.2001 n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;
VISTO il D.Lgvo 31 marzo 1998, n.112;
VISTA la legge regionale 06 agosto 1999, n.14 e s.m. ed i.;
VISTA la deliberazione della G.R. n.543 del 10 aprile 2001;
VISTA la legge regionale 20 maggio 2002, n.12 e s.m. ed i.;
VISTO, in particolare, l'art. 97 della legge regionale del 28 aprile 2006, n.4;
VISTA la L.R. 6 del 18-02-2002 inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 124 della L.R.14/99 e s.m. ed i. sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della Rete Viaria Regionale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.543 del 10.04.2001, ivi comprese le funzioni previste dal D.Lgs 285/1992;
- che, ai sensi dell'art. 125 della L.R.14/99 e s.m. ed i., è delegato alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della medesima "Rete Viaria";
- che con la legge regionale 20 maggio 2002, n.12 e s.m. ed i., coerentemente a quanto previsto dalla legge regionale 06 agosto 1999, n.14 e s.m. ed i., veniva istituita l'ASTRAL S.p.A., successivamente costituita con Atto costitutivo, Rep. n. 5767 del 26.02.2003;
- che con l'art.97, comma 3 della legge regionale del 28 aprile 2006, n.4, si stabilisce che *".....allo scopo di assicurare l'unitarietà gestionale del sistema viario regionale nonché le necessarie integrazioni funzionali e le opportune sinergie operative con la rete viaria provinciale, le Province stipulano con la Regione appositi protocolli d'intesa che regolano anche la partecipazione delle Province al capitale sociale di ASTRAL S.p.A...."*;
- che con il "Contratto di servizio", sottoscritto in data 25.10.2006, ed approvato con atto amministrativo del 05.03.2007, l'ASTRAL S.p.A. ha assunto la competenza, in regime di concessione, dell'attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti relativi alla "Rete Viaria Regionale", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.543 del 10.04.2001, ivi compreso la vigilanza ed ogni altra funzione prevista dal D.Lgs.285/1992;



146 - 5 MAR. 2010 m

- che il medesimo "Contratto di servizio", come sopra sottoscritto, recepisce anche quanto previsto dal suddetto art.97, comma 3, riportandosi all'art. 7, comma 2, : "all'Azienda in particolare compete la manutenzione straordinaria della Rete Viaria Regionale, fino alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 97 della legge regionale n. 4/2006.."; ed ancora all'art.10, comma 3: "l'Azienda svolge, altresì, le funzioni ed i compiti affidati dalle Province in attuazione di quanto stabilito dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 97 della legge regionale n. 4 del 28.04.2006..";

- che, pertanto, in attuazione di quanto previsto da detto art.97 della citata legge regionale n.4/2006, la Provincia di Roma ha manifestato l'interesse a partecipare all'ASTRAL S.p.A., producendo lo schema di "protocollo d'intesa" da sottoscrivere tra Regione e Provincia medesima;

CONSIDERATO che, al fine di attuare quanto previsto da detto articolo 97 della L.R. n.4/2006, occorre pervenire alla sottoscrizione con la Provincia di Roma del "protocollo d'intesa" di cui trattasi, approvandone il relativo schema con apposito atto deliberativo;

VISTO lo schema di "protocollo d'intesa", allegato e parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione; all'Unanimità

DELIBERA

di approvare l'allegato schema di "protocollo d'intesa" da sottoscrivere tra la Regione e la Provincia di Roma, parte integrante della presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dall'art.97, comma 3 della legge regionale n.4/2006, dando mandato al competente Direttore del Dipartimento Territorio per la relativa sottoscrizione.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. Lazio e diffusa sul sito: www.regione.lazio.it.

Schema protocollo d'intesa

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 10 MAR. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. 146 *Pr*
DEL - 5 MAR 2010

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE E PROVINCIA
(ART. 97, COMMA 3, DELLA L.R. 28.4.2006, N. 4)

TRA

La Regione Lazio, rappresentata da.... (d'ora in poi Regione)

E

Provincia di, rappresentata da (d'ora in poi Provincia)

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 14/1999, la Regione esercita le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti *"la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal D.Lgs n. 285/1992 (omissis)"*;
- ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1999, le province sono titolari ed esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti *"la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992"*;
- ai sensi dell'articolo 125, comma 2, della legge regionale n. 14/99, per come modificato da ultimo dall'articolo 97 della L.R. n. 4 del 2006: *"E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale, (omissis), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso art. 124, comma 1, lettera a), numero 4)"*;
- l'articolo 97, comma 5, della legge regionale n. 4/2006 ha stabilito che, *"nelle more della stipula dei protocolli di intesa"* regolanti la partecipazione delle province al capitale sociale di Astral S.p.A., *"le modifiche apportate"* all'art. 125, comma 2, della legge regionale n. 14/1999 *"non producono effetti"* e, pertanto, non operando la delega in favore delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione straordinaria della rete viaria regionale, questi ultimi rimangono nella competenza della Regione;
- ai sensi dell'art. 194, comma 6, lett. b, della medesima legge regionale n. 14/1999, alla Regione è stata data facoltà di *"promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una società per azioni, ai fini dell'esercizio delle"*



funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse.”;

- avvalendosi della facoltà di cui al richiamato art. 194 della legge n. 14/1999, la Regione con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale all'epoca vigente, ha previsto l'istituzione dell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A,
- in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge regionale n. 12/2002, è stata costituita la Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. (d'ora in poi Azienda), giusta atto notaio Mario Scattone del 15 ottobre 2002, rep. n. 31311, raccolta n. 7215;
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2002, per come da ultimo modificato con il sopra citato articolo 97 della L.R. n. 4/2006, l'Azienda: “a) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera c) della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada e successive modifiche),”; b) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alle province, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera d) e comma 2, della L.R. n. 14/1999, per conto delle province che partecipano all'Azienda stessa; b-bis) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e successive modifiche, connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b).”;
- la Regione e l'Azienda hanno stipulato, in data 25 ottobre 2006, un contratto di servizio, per atto dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, rep. N 6023, il quale ha sostituito il precedente contratto di servizio stipulato tra le medesime parti, per atto del dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, rep. n. 5767 del 26.02.2003;
- siffatto contratto di servizio, recependo le novità scaturenti dalla sopra citata legge regionale n. 4/2006, ha conferito all'Azienda l'esercizio in regime di concessione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 124, lettera c) della legge regionale n. 14/1999 e s.m.i.




- e di cui all'art. 2 della legge regionale 12/2002 e s.m.i; nonché le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla manutenzione straordinaria della rete viaria regionale, fino alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 97 della legge regionale n. 4/2006;
- l'art. 97, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006 dispone che: *"Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, ed allo scopo di assicurare l'unitarietà gestionale del sistema viario regionale, nonché le necessarie integrazioni funzionali e le opportune sinergie operative con la rete viaria provinciale, le Province stipulano con la Regione appositi protocolli d'intesa che regolano anche la partecipazione delle Province al capitale sociale di Astral s.p.a. e la presenza di rappresentanti delle Province stesse nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda"*;
 - l'art. 6 della più volte citata legge regionale n. 12/2002 e s.m.i. prescrive che: *"la regione e le province che partecipano all'Azienda affidano l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dall'art. 2, comma 1, all'Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera a) della legge regionale 14/1999. I contratti di cui al comma 1 specificano le attività affidate e stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti"*;
 - è intenzione delle parti, per il tramite del presente atto, disciplinare l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 97, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, nonché la partecipazione della provincia al Capitale Sociale dell'Azienda;
 - tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.



Articolo 2

Finalità

Le parti, per come in epigrafe esattamente individuate, per il tramite del presente atto, dichiarano l'intenzione, di assicurare la gestione unitaria della rete viaria regionale e la massima valorizzazione del patrimonio infrastrutturale regionale.

A tal fine, la Provincia riconosce nell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., di seguito "Azienda", il soggetto legittimato in via esclusiva allo svolgimento in modo unitario dei compiti e delle funzioni amministrative inerenti la viabilità regionale, così come individuata dal DPCM 21 febbraio 2000, dalla deliberazione di Giunta Regionale n 453 del 10 aprile 2001 e, da ultimo, dalla Deliberazione della Giunta regionale n 257 del 2 maggio 2006, ed idoneo, altresì, a garantire la massima valorizzazione del patrimonio infrastrutturale regionale.

Le parti concordano, altresì, che l'esercizio delle funzioni provinciali inerenti la viabilità regionale, d'ora in poi "Funzioni Delegate", di cui al successivo art. 3, sarà affidato all'Azienda nei modi e nei tempi di cui all'art. 8, mentre l'esercizio delle funzioni provinciali inerenti la viabilità provinciale, d'ora in poi "Funzioni Proprie", di cui al successivo art. 4, rimane in capo alla Provincia.

A tal fine, le parti si obbligano reciprocamente ad attuare le opportune sinergie idonee a realizzare l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative inerenti la viabilità regionale e delle funzioni amministrative inerenti la viabilità provinciale.


Articolo 3

Contenuto delle Funzioni Delegate

Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa e della conseguente assunzione dei correlativi obblighi da parte della Provincia, quest'ultima è titolare, per delega, delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 2, Legge Regionale n. 14/99 e dell'art. 97, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2006.

Le Funzioni Delegate, da esercitare per il tramite dell'Azienda, consistono, pertanto, nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione straordinaria della rete viaria regionale, in forza dell'art. 125, comma 2, Legge Regionale n. 14/99.

Articolo 4



Contenuto delle Funzioni Proprie

Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni inerenti la viabilità provinciale, Funzioni Proprie, sono quelle di cui all'articolo 125, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 14/1999, ossia, le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992.

Articolo 5

Aggiornamento della rete viaria regionale e di quella provinciale

Le parti si danno reciprocamente atto che la rete viaria regionale, per come individuata dal D.P.C.M. 21 febbraio 2000, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 10 aprile 2001 e, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006, necessita di adattamenti, alcuni volti ad annettere alla rete viaria regionale strade ascritte alla rete viaria provinciale; altri volti ad ascrivere alla rete provinciale, strade che hanno perso le caratteristiche di strade regionali.

A tal fine, le parti si impegnano, nell'ambito del Comitato di cui al successivo art. 9, a svolgere i necessari approfondimenti e le opportune verifiche per operare gli adattamenti sopra richiamati e per assicurare, laddove necessario, le necessarie integrazioni funzionali e le opportune sinergie operative tra la rete viaria regionale e la rete viaria provinciale.


Articolo 6

Trasferimento delle risorse relative all'esercizio delle Funzioni Delegate

Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa e della conseguente assunzione dei correlativi obblighi da parte della Provincia, quest'ultima, titolare delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale, affida l'esercizio delle predette funzioni all'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. con il Contratto di servizio da sottoscrivere con le modalità di cui al successivo art. 8.

Il predetto Contratto di servizio, di cui al successivo art. 8, prevederà che le funzioni di manutenzione straordinaria della rete viaria regionale continueranno ad essere esercitate con le modalità previste dal Contratto di servizio in essere tra la Regione Lazio e l'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A anche per quanto riguarda la relativa dotazione finanziaria che continuerà ad essere attribuita dalla Regione direttamente all'Azienda.

Il medesimo contratto di servizio, di cui al successivo art. 8, disciplinerà l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale ed il



trasferimento dalla Provincia all'Azienda delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse. Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse sopra dette sono, più precisamente, le risorse umane, strumentali ed organizzative, individuate con D.P.C.M. 12.10.2000 e trasferite alla Provincia con D.P.C.M. 22.12.2000.

Articolo 7

Partecipazione al capitale sociale dell'Azienda

La Provincia si obbliga a sottoscrivere l'aumento di capitale dell'Azienda, determinato nella misura di €400.000,00 (euro quattrocentomila/00) pari, a regime, ad avvenuto ingresso di tutte le Province nell'Azienda, all'8.00% (otto/00 per cento) del capitale sociale dell'Azienda stessa.

Per la effettiva sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di cui sopra, essendo la partecipazione della Provincia all'Azienda una modalità organizzativa obbligata per l'affidamento dell'esercizio delle Funzioni Delegate all'Azienda stessa, si utilizzerà una quota delle Risorse Finanziarie trasferite all'Azienda sulla base del contratto di servizio di cui al successivo art. 8.

Articolo 8

Stipula del Contratto di servizio tra Provincia e Azienda

Entro quarantacinque giorni dalla stipula del presente Protocollo d'intesa la Provincia si obbliga a sottoscrivere, con l'Azienda, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/2002, un apposito Contratto di servizio, definito sulla base dello schema allegato al presente Protocollo d'intesa sotto la lettera "A", avente ad oggetto l'affidamento all'Azienda dell'esercizio delle Funzioni Delegate inerenti la viabilità regionale.

Il Contratto di servizio stabilisce le modalità di gestione e controllo delle funzioni oggetto di affidamento che devono essere regolamentate in linea con i principi e le prescrizioni di cui al Contratto di servizio stipulato tra la Regione e l'Azienda in data 25 ottobre 2006.

Il Contratto di servizio da stipularsi tra la Provincia e l'Azienda deve comunque prevedere, ove possibile, la successione dei contratti in corso.

Articolo 9

Comitato di valutazione e controllo



Ai fini di assicurare l'ottimale organizzazione ed un efficace sviluppo delle attività e delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa è costituito un apposito "Comitato di valutazione e controllo" con il compito di accertare la corretta esecuzione delle attività affidate all'Azienda e la coerenza dei processi organizzativi della società con gli obblighi e gli impegni del Contratto di servizio di cui al precedente art. 8 nonché di analizzare e valutare le opportune sinergie e le possibili integrazioni funzionali tra la rete viaria regionale e la rete viaria provinciale.

Il Comitato, composto dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, da un rappresentante designato da ciascuna delle Province firmatarie dei Protocolli d'intesa previsti dall'art. 97, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006 e dal Presidente dell'Azienda, si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale su convocazione dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici che assume le funzioni di Presidente o su richiesta di una delle Province rappresentate, o dal Presidente dell'Azienda.

I costi di funzionamento del comitato sono posti a carico dell'Azienda.

La Provincia

La Regione

